

L'uso del credito fuori dal calcolo del tetto

Niente stop alla compensazione se si usano i crediti fiscali per azzerare o portare il debito erariale scaduto sotto la soglia di 100 mila euro. Questa possibilità però non è concessa per saldare carichi derivanti da atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, il cui pagamento per l'estinzione o la riduzione sotto "quota 100 mila euro" deve essere fatto "in denaro" e non tramite compensazione. Queste sono le indicazioni fornite dall'agenzia delle entrate per ottenere il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione in caso di presenza di debiti fiscali oltre i 100 mila euro e contenute nella circolare 16/E pubblicata lo scorso 28 giugno (vedi ItaliaOggi del 29 giugno). La legge di bilancio 2024 (legge 213/2023) all'articolo 1 comma 94 let. b), disposizione poi ulteriormente modificata dall'articolo 4 comma 2 del dl 39/2024 (il decreto agevolazioni), ha introdotto una inibizione all'utilizzo in compensazione dei crediti natura fiscale operante dal 1 luglio scorso e stabilita per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 100.000. Il divieto di compensazione che scatta per debiti per imposte erariali e relativi accessori over 100 mila euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, comprende anche i già citati atti di recupero di crediti inesistenti o non spettanti e non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Va specificato che l'inibizione in commento non riguarda invece crediti di natura previdenziale (ovvero i crediti di cui all'articolo 17 comma 2 lettere e), f) e g) del dlgs 241/1997).

Il ripristino della possibilità di compensare. Nel documento l'agenzia delle entrate va anche ad analizzare il momento in cui il citato divieto viene meno essendosi ripristinata la facoltà di avvalersi della compensazione ovvero quando l'importo complessivo dei carichi affidati all'agente della riscossione e relativi accessori si riduce a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro. Oltre alla sospensione dei carichi o la dilazione, l'amministrazione finanziaria nel documento specifica anche che la normativa, collegandosi e facendo salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del dl 78/2010, consente il pagamento, anche parziale, delle somme affidate per imposte erariali e relativi accessori mediante l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

© Riproduzione riservata

